UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

I.C. - "M.GRANATA" - Rionero in Vulture (PZ)
Prot. 0009972 del 10/11/2026
VII (Entrata)

CONVENZIONE DI TIROCINIO

Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 – anno accademico 2025/2026 (XI ciclo)

TRA

Università degli Studi della Basilicata, con sede in Potenza alla Via dell'Ateneo Lucano, 10, C.F. 96003410766 e Partita IVA 00948960760 nella persona della prof.ssa Ada BRAGHIERI, nata a Piacenza (PC) il 26 dicembre 1962, Direttore pro-tempore del Centro di Ateneo per i Percorsi di Orientamento, Lifelong learning e supporto agli Studenti, autorizzata alla firma della presente convenzione in forza della delega rilasciata in data 01 marzo 2021, prot. n. 2438, dal prof. Ignazio Marcello MANCINI, nato a Bari (BA) il 26 marzo 1957, Rettore pro-tempore e Legale Rappresentante, tale nominato con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 663 del 30 settembre 2020, a tanto autorizzato ai sensi del vigente Statuto dell'Università

E

l'Istituto Scolastico COMPRENSIVO STATALE "M. GRANATA", Cod. Mecc. PZIC 894002 con sede in RIONERO IN VULTURE alla via MARIA CATENACCI RUBINO, 15, Cod. Fisc. 85001710764 nel seguito più semplicemente denominato Istituto, qui rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. QUATRALE DOMENICO, nato a NAPOLI il 15.11.1964, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto.

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e in particolare l'articolo 6;

VISTO il Decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt. 5 e 13, che disciplinano criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTO il D.M. 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249" e in particolare l'articolo 3, che stabilisce i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;

VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", che integra e aggiorna il D.M. 30 settembre 2011;

VISTO il D.M. 26 giugno 2026, n 926, con il quale gli Atenei sono stati autorizzati a erogare l'XI ciclo (a.a. 2025/2026) dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e sono stati ripartiti i posti disponibili, stabilendo, inoltre, le date per lo svolgimento del test preselettivo, per tutti gli indirizzi della specializzazione, e la data di conclusione dei corsi entro il 30 giugno 2027;

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA

VISTO il D.R. del 02 luglio 2026 – Rep. n. 298 con il quale è stata indetta la selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anno accademico 2025/2026 (XI ciclo);

VISTO l'art. 12 comma 1 del citato D.M. n. 249/2010 il quale stabilisce che, per lo svolgimento delle attività di tirocinio, le Università possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche;

VISTO l'art. 11 del citato D.M. n. 249/2010 che definisce i compiti e le modalità di reclutamento dei tutor dei tirocinanti stabilendo che essi siano incaricati tra il personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti;

VISTO il D.M. 30 novembre 2012, n. 93, in particolare l'art. 8 comma 3, che prevede che le Università riconoscono alle istituzioni scolastiche, con cui stipulano intese per il tirocinio, una quota del contributo di iscrizione ai relativi corsi;

CONSIDERATO che l'Istituto COMPRENSIVO STATALE "M. GRASSATA" possiede i requisiti strumentali, strutturali, di risorse umane e di attività svolte negli anni, previsti dagli allegati A e B al D.M. 93/2012. Tutto quanto innanzi richiamato e premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

L'*Istituto* e l'*Università* si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico previsto dall'Allegato B all'art. 2 del DM 30 settembre 2011, per qualificare la funzione docente di sostegno e la relativa formazione professionale con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete.
L'*Istituto* è disponibile ad ospitare gli iscritti al "Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità", attivato per l'a.a. 2025/2026 dall'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 2

(Attività di tirocinio)

Il totale delle ore di tirocinio, diretto e indiretto, è pari a 300. Quello diretto è da espletarsi per un totale di 150 ore (6 CFU), in non meno di 5 mesi. Il tirocinante è seguito da un tutor nominato tra i docenti che prestano servizio presso l'Istituto scolastico sede del tirocinio.
Il tirocinio indiretto è da espletarsi per un totale di 150 ore (6 CFU) ed è articolato in:

- rielaborazione con il tutor coordinatore (50 ore);
- rielaborazione con il tutor dei tirocinanti (25 ore);
- T.I.C. (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) (75 ore).

Art. 3

(Attività del tirocinante)

Il tirocinante partecipa alle attività istituzionali esclusivamente in compresenza con docenti dell'Istituto, ivi comprese quelle degli organi collegiali e quelle extracurricolari.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro essendo frequentato a titolo non oneroso. Per lo svolgimento delle attività, il tirocinante sarà tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come stabilito nel D.

Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- tenere un comportamento consono alla delicatezza della funzione educativa;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

(*Tutor* dei tirocinanti)

Il tirocinio diretto è seguito dal *tutor* dei tirocinanti, individuato e nominato dal Dirigente Scolastico.
I tutor dei tirocinanti accolgono ed assistono i tirocinanti e ne organizzano l'attività, in accordo e collaborazione con i tutor coordinatori. Ai tirocinanti non possono in alcun caso essere delegate funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e alla responsabilità dei docenti d'aula.
L'attività di assistenza ai tirocinanti comprende attività d'aula e attività extra–aula. L'attività d'aula comprende i seguenti compiti:
- accoglienza dei tirocinanti in aula durante lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica;
- assistenza agli interventi didattici effettuati dai tirocinanti;
- assistenza alle prove di valutazione realizzate dai tirocinanti.

L'attività extra–aula comprende i seguenti compiti:
- partecipazione alle riunioni organizzative del tirocinio;
- accompagnamento al tirocinante nell'attività di preparazione degli interventi didattici e nella conoscenza alla realtà locale.

Art. 5

(*Tutor* coordinatori)

Per tutor coordinatori si intendono i docenti che coordinano il lavoro dei tirocinanti e dei docenti tutor dei tirocinanti. I loro compiti sono:
- collaborazione con l'Università nell'attivare il tirocinio;
- predisposizione, d'intesa con ciascun tirocinante, del progetto di tirocinio;
- coordinamento degli insegnanti tutor dei tirocinanti, nel contesto organizzativo dell'Istituto scolastico sede di tirocinio;
- consulenza ai tirocinanti per la progettazione degli interventi e delle verifiche;
- valutazione dell'attività di tirocinio in collaborazione con i docenti tutor dei tirocinanti;
- assistenza durante l'elaborazione della relazione finale di tirocinio.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.M. 8 novembre 2011, gli incarichi di tutor coordinatore sono incompatibili con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137.

Art. 6

(Ruolo dell'*Università*)

L'***Università*** si impegna a:
- condividere con l'Istituto Scolastico un progetto di tirocinio;
- coordinare i tutor dei tirocinanti tramite l'attività dei tutor coordinatori;
- mettere a disposizione gli spazi e le attrezzature per la preparazione e l'organizzazione dell'attività teorica e pratica del tirocinio;
- assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto proponente che provvederà a sua volta alla segnalazione agli Istituti assicurativi. Non è

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA

prevista copertura assicurativa per i tragitti;

- riconoscere all'Istituto, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.M. 93/2012, per ogni tirocinante una somma pari a € 300,00 (euro trecento/00). Qualora il tirocinio diretto non si svolga interamente presso l'Istituto, il contributo sarà corrisposto in misura proporzionale alle ore effettivamente svolte presso lo stesso, con una soglia minima pari al 20% delle ore totali previste. Al di sotto di tale soglia nessun contributo sarà dovuto.

Art. 7

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al termine del "Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno – XI ciclo" (30 giugno 2027) di cui al D.M. 926 del 26 giugno 2026.

Per l'*Università*
(timbro e firma)
La Direttrice

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. GRANATA" SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO RIONERO IN V. - PZ

Per l'*Istituto*
(timbro e firma)
Il Dirigente Scolastico
Domenico Quintale

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA

All. 1. – Informativa sulla Privacy

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n 679 del 27 Aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679, La invitiamo pertanto a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l'allegata scheda.

I dati, utilizzati nella compilazione e nell'amministrazione dei progetti formativi per tirocini curriculari, saranno trattati mediante strumenti informatici. I dati verranno registrati in un database residente su un server in dotazione al Centro di Ateneo per i Percorsi di Orientamento, Lifelong learning e supporto agli Studenti.

L'amministratore del database e gli operatori, impegnati alla riservatezza, potranno accedere al database con l'inserimento di nome utente e password.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il loro mancato conferimento non consentirà, pertanto, la stipula della Convenzione e dei relativi progetti formativi.

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno essere comunicati all'esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, all'ente o all'azienda presso cui lo studente svolge il tirocinio.

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;

h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Previsto dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati assolve a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera, inoltre, con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).

Titolare del trattamento è il Rettore. Il responsabile del trattamento dei dati è prof.ssa Ada Braghieri, Direttrice del Centro di Ateneo per i Percorsi di Orientamento, Lifelong learning e supporto agli Studenti. Si prega di firmare e restituire una copia della presente per presa visione ed accettazione della stessa.

Data 09. 11. 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. GRAMATA" SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO RIONERO IN V. - PZ

Per l'*Istituto*
(timbro e firma)
Il Dirigente Scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Quaranta